



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Centro

Via Salaria n. 1045
00138 ROMA

Agli Uffici dirigenziali e Sezioni
Coordinate della DGT del Centro

p.c.

Alle OO. SS.
CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FED.
CONFSAL UNSA, FED. NAZIONALE
INTESA FP, USB PI, FLP

**OGGETTO: Modalità operative- Esami ispettori autorizzati ed iscrizione al RUI-
anno 2024**

Con la presente Direttiva si procede alla pianificazione delle sessioni d'esame per gli ispettori autorizzati per l'anno 2024, nonché all'aggiornamento delle procedure operative e alla revisione dei moduli concernenti gli esami e l'iscrizione al RUI e relative modifiche, in linea con il Decreto Dirigenziale del 26 ottobre 2023 n. 414, che ha novellato il Decreto Dirigenziale del 16 febbraio 2022 n. 40.

Pertanto, in conformità con il testo coordinato di tali disposizioni, si ripropone la Direttiva, in vigore nel territorio di competenza, con le dovute integrazioni ed aggiornamenti.

Come è noto, al fine del conseguimento dell'abilitazione alla professione di Ispettore tecnico autorizzato è necessario superare apposito esame tenuto da Commissioni esaminatrici nominate *ad hoc* dalle Direzioni Generali Territoriali, ovvero dalle Autorità a Statuto speciale.

Le DGT, ovvero le Autorità a Statuto speciale sono tenute a pubblicare un calendario annuale degli esami.

Per gli ispettori autorizzati sono previsti due tipi di abilitazione: "A-B" e "C" che consentono lo svolgimento delle revisioni di alcune categorie di veicoli.

L'ispettore autorizzato può essere abilitato alle revisioni dei veicoli leggeri oppure di entrambe le categorie di veicoli, leggeri e pesanti, secondo il seguente schema:

- Abilitazione Tipo "A-B" per veicoli leggeri: consente di revisionare veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (abilitazione secondo il programma dei Moduli A - B previsto dall'Accordo Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019);
- Abilitazione Tipo "C" per veicoli pesanti: consente di revisionare veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, aventi massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t, ad esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone, di quelli destinati al trasporto di merci pericolose in ADR, e di quelli destinati al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata secondo ATP. (abilitazione secondo il programma del Modulo C previsto dal citato Accordo).

Gli ispettori autorizzati Tipo "A-B" e Tipo "C", abilitati successivamente al 31 agosto 2018:

- devono possedere, oltre alla maggiore età, anche determinati requisiti di competenza e formazione iniziale, previsti dall'Accordo Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019;
- devono sostenere, presso apposite Commissioni istituite dalle DGT, specifici esami per conseguire l'abilitazione;
- sono soggetti a formazione periodica.

Gli ispettori autorizzati Tipo "A-B", abilitati entro il 31 agosto 2018:

- sono soggetti a formazione periodica.

Le Commissioni di esame, individuate con DD. prot. reg. decr. n. 000600 del 12.04.2024, sono le seguenti:

COMMISSIONI D'ESAME DELLA DGT DEL CENTRO

- a) Commissione d'esame 1 – LAZIO /ABRUZZO(CERM1)
- b) Commissione d'esame 1 bis – LAZIO/ABRUZZO (CERM- 1 bis)
- c) Commissione d'esame 2 – TOSCANA/UMBRIA (CEFI)
- d) Commissione d'esame 3- SARDEGNA (CECA)

Le singole Commissioni di esame sono costituite da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, secondo quanto stabilito all'art. 16 del Decreto Ministeriale 15 novembre 2021, n. 446.

I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.

La Commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all'Area II-F3, in servizio presso la DGT medesima.

I compensi per i membri della Commissione sono definiti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022, n. 40, coordinato con il Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 414, in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ESAME DI ABILITAZIONE NUOVI ISPETTORI
--

L'accesso all'esame di abilitazione dei candidati ispettori è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali (vedi circolare DG MOT prot. 14087 del 08.05.2023);
- aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 3, dall'Accordo Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019;
- Per i cittadini extra UE: condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per lingue;
- attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B di cui all'art. 3 dall'Accordo Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019;

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione da parte di coloro che hanno frequentato i corsi di formazione che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2023 deve essere presentata da ogni singolo aspirante ispettore entro i termini di seguito specificati e trasmessa **esclusivamente a mezzo P.E.C.**, contestualmente alla Direzione Generale Territoriale del Centro ed alla Commissione interregionale o regionale territorialmente competente, in base alla sede dell'organismo di formazione. Ciò indipendentemente dalla residenza del candidato.

Precedentemente, infatti, in una fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022, come previsto, all'art.8 comma 4 del DD 16 febbraio 2022, n. 40, l'istanza d'esame per l'abilitazione alla funzione di Ispettore Autorizzato poteva essere presentata presso la sede dell'Organismo di supervisione (DGT) o dell'Autorità a Statuto speciale (ASS) territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla residenza del candidato.

Il regime definitivo e la competenza territoriale conseguente, come precisato dalla circolare della DGMOT n. 2420 del 25.01.2023 sono da intendersi strettamente riferiti ai corsi di formazione che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2023.

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata entro i venti giorni solari antecedenti alla data dell'esame e redatta in modo conforme al modello allegato alla presente e corredata da tutta la documentazione prevista.

La domanda deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa ed in tal caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande così pervenute sono valutate dalla pertinente commissione in una seduta preliminare, all'esito della quale sono rese note le ammissioni e le non ammissioni e la conseguente convocazione alla seduta d'esame (il tutto tramite

comunicazione a mezzo P.E.C., da inviarsi almeno dieci giorni solari prima della data fissata per la prova).

Per i corsi già conclusi alla data del 31.12.2022, in alternativa a quanto sopra precisato, l'istanza di esame può essere presentata anche presso l'Ufficio di riferimento regionale territorialmente competente in base alla residenza del candidato.

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

• il fascicolo del candidato costituito da:

a) titolo di studio;

b) documentazione relativa all'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019);

c) condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (per i cittadini extra-UE);

d) attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

L'Attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione ha validità amministrativa pari a tre anni. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta (Disposizioni transitorie, art. 2 del DD 26 ottobre, 2023, n. 414 : Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 16-bis, gli attestati di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale, o di un corso di integrazione dell'abilitazione da modulo B a modulo C, rilasciati prima della data del 26 febbraio 2022 hanno validità amministrativa fino al 25 febbraio 2025)

e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al requisito dell'onorabilità

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle informazioni personali

f) l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, per la domanda d'esame, attualmente pari a 16,00€;

g) l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:

➤ € 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);

➤ € 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato di abilitazione professionale di Modulo B (Tariffa A2);

➤ € 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 - Varie - Imposta di bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

• presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione" con la causale "Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";

- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita, a seconda del caso che ricorre, alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale “Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione” - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 – Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”.

La quietanza bancaria come pure l’attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell’esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all’esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l’attestazione di versamento relative al rilascio del certificato(Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l’esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell’abilitazione.

Tanto premesso, di seguito si riporta il calendario annuale ordinario degli esami per l’anno 2024.

CALENDARIO ESAMI ANNO 2024 - ORDINARIO	
Commissione d’esame 1 e 1 bis – LAZIO /ABRUZZO(CERM1 e CERM 1 bis)	
PEC : dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it ; umc-roma-nord@pec.mit.gov.it	
1^ sessione:	11 giugno 2024 ore 8:30 - quiz / ore 14:30- prova pratica 12 giugno 2024 ore 08:30 - prova pratica
le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 21 maggio 2024	
2^ sessione:	9 ottobre 2024 ore 8:30 - quiz; ore 14:30 - prova pratica 10 ottobre 2024 ore 08:30- prova pratica
le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 18 settembre 2024	
Sede di esame: UMC Roma Sud (Laurentina)- Via del Fosso dell’Acqua Acetosa Ostiense n. 9-00143- Roma	

Commissione d’esame 2 -TOSCANA /UMBRIA (CEFI)	
PEC : dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it ; umc-firenze@pec.mit.gov.it	
1^ sessione:	11 giugno 202 ore 8:30 - quiz / ore 14:30- prova pratica 12 giugno 2024 ore 08:30 - prova pratica
le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 21 maggio 2024	
2^ sessione:	9 ottobre 2024 ore 8:30 - quiz; ore 14:30 - prova pratica 10 ottobre 2024 ore 08:30- prova pratica
le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 18 settembre 2024	
Sede di esame: UMC Firenze -Via S. Croce dell’Osmannoro n.8/10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)	

Commissione d’esame 3- SARDEGNA (CECA)	
PEC : dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it , umc-cagliari@pec.mit.gov.it	
1^ sessione:	11 giugno 2024 ore 8:30 - quiz / ore 14:30- prova pratica 12 giugno 2024 ore 08:30 - prova pratica
le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 21 maggio 2024	
2^ sessione:	9 ottobre 2024 ore 8:30 - quiz; ore 14:30 - prova pratica 10 ottobre 2024 ore 08:30- prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 18 settembre 2024
Sede di esame: UMC Cagliari -Strada Statale 554, Km 1600 - 09125 - Cagliari

NB: Per ciascuna sessione d'esame, il Presidente, qualora si rendesse necessario, oltre alle date sopra individuate, potrà stabilire ulteriori date per la conclusione della prova pratica

Eventuali sessioni d'esame straordinarie potranno essere indette in ragione del numero delle domande presentate.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'

Il rilascio del certificato d'idoneità conseguente al superamento dell'esame di abilitazione (modulo A-B o modulo C) è subordinato alla presentazione di una specifica domanda in bollo, tramite PEC, alla Commissione d'esame presso cui si è svolto l'esame, qualora non già richiesto contestualmente alla domanda d'esame attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti.

Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa ed in tal caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'oggetto della PEC per la richiesta del predetto certificato, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME (Mario) e COGNOME (ROSSI) – Certificato idoneità a seguito di superamento esame

Unitamente all'istanza, deve essere trasmessa:

- l'attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo per la domanda di rilascio del certificato di formazione professionale (idoneità a seguito del superamento dell'esame);
- l'attestazione del pagamento dei diritti per il rilascio del certificato di idoneità pari a € 5,16 (Tariffa A3).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione" con la causale "Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali recuperabile attraverso i canali internet) da intendersi riferita, a seconda del caso che ricorre, alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale "Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 - Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento del ritiro del certificato di formazione professionale (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato di formazione professionale non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato di formazione professionale possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima dell'iscrizione al RUI.

Nel caso in cui contestualmente alla domanda d'esame sia stato richiesto anche il rilascio del certificato di formazione professionale attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti, nei giorni successivi all'esame, ai candidati risultati idonei alla prova pratica, è rilasciato a cura del Presidente della Commissione d'esame, un certificato d'idoneità conforme al modello previsto.

AMMISSIONE AGLI ESAMI

Ciascuna Commissione, come già anticipato nel paragrafo DOMANDA DI AMMISSIONE, successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande d'esame, si riunisce in apposita riunione preliminare al fine di valutare tutte le istanze pervenute entro il termine stabilito e deliberare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame (il tutto tramite comunicazione a mezzo P.E.C., da inviarsi almeno dieci giorni solari prima della data fissata per la prova).

Con la stessa modalità è comunicata anche la eventuale non ammissione all'esame.

Le domande pervenute oltre i termini consentiti, **formalmente complete**, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame successiva, salvo rinuncia del candidato.

In sede di riunione preliminare, i singoli componenti di ogni Commissione sottoscrivono, prima di ogni altra attività, verificati i nominativi dei candidati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994.

Fino al completamento del processo di informatizzazione delle prove di esame, sempre in sede di riunione preliminare, ciascuna Commissione provvede a predisporre le schede cartacee dei quiz da somministrare all'atto dell'esame teorico, estraendole dallo specifico database a tale scopo predisposto e pubblicato sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it.

Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'Ufficio presso il quale è insediata la Commissione d'esame e la firma di almeno un componente della Commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla

Commissione deve essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai singoli componenti della Commissione, da custodire fino al giorno dell'esame.
I lavori della Commissione sono registrati in uno o più specifici verbali giornalieri.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Il giorno fissato per la prova teorica, all'ora stabilita, il Presidente della Commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi dell'ufficio di segreteria della stessa, provvedendo all'accertamento dell'identità personale dei predetti candidati.

A ciascun candidato viene assegnata una postazione nella quale lo stesso dovrà svolgere la prova.

I candidati assenti all'atto dell'appello per giustificati motivi, previa esplicita istanza in carta semplice, saranno rinviati alla successiva sessione d'esame.

Il Presidente fa quindi constatare a due testimoni l'integrità della chiusura del plico contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il plico, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria della Commissione all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu ad inchiostro indelebile. Non è consentito l'uso di matite. L'utilizzo di penne ad inchiostro diverso da quello indicato ovvero l'utilizzo di matite sarà considerato segno di riconoscimento della prova e determinerà, in sede di correzione, la non valutabilità della prova stessa che riporterà l'esito "Respinto".

Non sono ammesse correzioni o cancellature. Il candidato dovrà contrassegnare con una X la risposta ritenuta esatta. La risposta non data sarà considerata "errata".

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza sul regolare svolgimento dell'esame è assicurata dalla Commissione. A tale scopo, almeno due componenti devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame.

L'esclusione di un candidato dalla prova può anche essere disposta dalla Commissione, successivamente, in sede di valutazione della prova scritta, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, al termine della prova scritta (quiz), completato l'elaborato, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

I candidati giudicati idonei alla prova scritta (quiz) accedono alla successiva prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta.

Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a termine l'intera sessione in tempi limitati.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (**moduli formativi A-B**) è strutturata su 60 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 40 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 4.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (**modulo formativo C**) è strutturata su 30 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 20 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 2.

In caso di esito negativo, il nuovo esame non può essere sostenuto prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata, previa presentazione di una nuova istanza, comprensiva di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo DOMANDA DI AMMISSIONE.

La prova pratica prevede l'utilizzo di una linea di revisione e di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta ed è finalizzata all'accertamento della capacità di effettuare il controllo tecnico di un veicolo ed a quella di utilizzo delle apparecchiature di revisione.

Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica potrà sostenere di nuovo la stessa per una sola volta e trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata, previa presentazione, tramite PEC, di apposita istanza in bollo finalizzata a sostenere detta prova.

L'oggetto della PEC, per ragioni di protocollazione, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME e COGNOME – Seconda prova pratica (esempio: Ispettore revisione Mario ROSSI – Seconda prova pratica).

Il versamento dell'imposta di bollo di cui alla predetta istanza deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

In caso di un secondo esito negativo della prova pratica, ai fini del conseguimento dell'abilitazione il candidato dovrà sostenere un nuovo esame (teoria e pratica) previa presentazione di una istanza ex novo comprensiva di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per lo svolgimento della prova pratica verranno utilizzate le aree attrezzate ed il capannone dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, presso il quale è insediata la Commissione.

Per quanto concerne l'esame relativo ai moduli A e B, il veicolo è messo a disposizione dall'Ufficio sede di esame; per l'esame relativo al modulo C, invece, il veicolo è messo a disposizione dall'organismo di formazione.

ISCRIZIONE AL RUI

Sono di competenza della Direzione Generale Territoriale le attività di iscrizione, modifica e/o aggiornamento delle informazioni inserite nel RUI riguardanti:

- Gli ispettori “*ope legis*” non in attività, che risiedono nell’ambito territoriale di questa Direzione Generale Territoriale che hanno superato positivamente l’esame di abilitazione presso una delle Commissioni di esame, come sopra individuate;
 - Gli ispettori autorizzati “modulo B”: ispettore non “*ope legis*” che abbia frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli leggeri) e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione presso l’ambito territoriale della scrivente Direzione Generale Territoriale;
 - Gli ispettori autorizzati “modulo C”: ispettore che abbia frequentato il corso di formazione afferente al modulo C (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli pesanti) e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione, presso l’ambito territoriale della scrivente Direzione Generale Territoriale.
- ❖ Le operazioni di modifica e/o aggiornamento delle informazioni inserite nel RUI sono le seguenti:
1. aggiornamento periodico della formazione
 2. aggiornamento delle informazioni relative alla firma digitale o all’assicurazione
 3. aggiornamento di eventuali altre informazioni (es: rettifica anagrafica)
 4. sospensione, riattivazione e revoca dell’abilitazione:
- **Per gli ispettori “*ope legis*” in attività, invece, ogni competenza è rimessa all’Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell’attività.**
- ❖ Relativamente agli ispettori autorizzati, il RUI reca, tra le altre, le seguenti informazioni:

ANAGRAFICA:

- codice dell’ispettore (generato dal sistema ed identificativo dell’ispettore);
- categoria (ispettore modulo B “*ope legis*”, ispettore modulo B o ispettore modulo C);
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita (Comune e Provincia o Stato estero);
- codice fiscale;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
- solo per gli ispettori di modulo C - estremi della polizza di cui all’art. 17, comma 1 lettera b), del D.M. 446/2021, come modificato dal D.M. 237/2023, con indicazione della data di scadenza (copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti). Nel caso si tratti di 2 o più polizze la scadenza indicata è la prima tra tutte;
- firma digitale.

FORMAZIONE ED ABILITAZIONE:

- ispettori “*ope legis*”: data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un’officina di revisione per veicoli leggeri e l’indicazione della Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) competente;
- ispettori di modulo B, non “*ope legis*”: data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione e data del certificato di formazione professionale;
- ispettori di modulo C: data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione e data del certificato di formazione professionale;
- abilitazione ispettore di modulo C di un ispettore “*ope legis*”, che ha iniziato la frequenza del corso di modulo C prima della data del 26.02.2022 ed ha superato il relativo esame: attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO:

- data dell’attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione;

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI:

- sospensioni dell’abilitazione e data del provvedimento;
- riattivazione dell’abilitazione e data del provvedimento;
- revoca dell’abilitazione e data del provvedimento - alla revoca consegue la cancellazione dal RUI.

CENTRO DI CONTROLLO REVISIONE VEICOLI LEGGERI:

- codice del centro di controllo;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di fine (eventuale) del rapporto di lavoro.

L’iscrizione al RUI degli ispettori autorizzati (modulo B o modulo C) consegue, a domanda, all’esito positivo dell’esame.

La domanda, in bollo, può essere presentata anche unitamente alla richiesta di rilascio del certificato di formazione professionale.

L’iscrizione al RUI degli ispettori “*ope legis*” non in attività è soggetta alla presentazione di specifica istanza in bollo.

Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 Varie-Domanda in bollo).

All’esito del procedimento d’iscrizione si provvede a trasmettere, tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall’ispettore autorizzato:

- a. il riepilogo dei principali dati gestiti dal RUI, comprensivo della data degli esami e dei corsi sostenuti, dell’indicazione degli Enti di formazione

erogatori degli stessi e delle informazioni relative all'abilitazione conseguita (data e tipologia);

b. il certificato di iscrizione al RUI (che contiene: data di iscrizione, categoria di appartenenza, codice di iscrizione e autorità che ha certificato l'abilitazione).

Le credenziali per l'accesso al Portale dell'Automobilista, invece, sono comunicate direttamente dal sistema.

La DGT del Centro effettua, anche a campione, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e presentate dagli ispettori.

Gli ispettori di modulo B o gli ispettori "ope legis" non in attività, nel caso in cui intraprendano un rapporto di lavoro subordinato con un centro di controllo, dovranno presentare il proprio certificato di iscrizione al RUI all'Amministrazione provinciale (Provincia o Città Metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede del centro di controllo, che si occuperà dell'abbinamento dell'ispettore al centro di controllo.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo dei veicoli, gli "ispettori di revisione", indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dovranno obbligatoriamente dotarsi di un certificato di firma digitale remota qualificata, emesso su dominio aperto, da selezionare tra le soluzioni offerte dalle Certification Authority che abbiano proceduto ad integrare i propri servizi con i sistemi di Motorizzazione.

ORGANISMI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione iniziale per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli (ispettori autorizzati), i corsi di integrazione dell'abilitazione ed i corsi di aggiornamento periodico sono svolti da soggetti accreditati/autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto indicato all'art. 13 del D.M. 214/2017 ed al relativo Allegato IV. Il corpo docente degli organismi di formazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 9, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

FORMAZIONE INIZIALE E INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE

La formazione iniziale è strutturata su due moduli:

- modulo A (teorico) della durata di 120 ore;
- modulo B (teorico-pratico) della durata di 176 ore.

La formazione di integrazione dell'abilitazione è strutturata su un modulo:

- modulo C (teorico-pratico) della durata di 50 ore.

Al termine del corso di formazione iniziale o del corso d'integrazione dell'abilitazione ad ogni discente è rilasciato, in formato elettronico, il fascicolo del candidato (che a seguito dell'abilitazione diverrà il fascicolo dell'ispettore), sottoscritto digitalmente.

Detto fascicolo contiene:

- a) se trattasi di corsi di formazione iniziale:
- il titolo di studio;
 - le dichiarazioni e la documentazione comprovanti l'esperienza maturata;
 - l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B frequentato;
 - solo se cittadino di uno Stato extra-UE, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (circostanza che allo stato attuale non ricorre con alcun Paese), certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- b) se trattasi di corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C:
- documentazione attestante l'abilitazione di modulo B;
 - l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato;
 - solo se cittadino di uno Stato extra-UE, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (circostanza che allo stato attuale non ricorre con alcun Paese), certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

L'ammissione ai corsi di formazione iniziale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, la cui preventiva verifica compete all'organismo di formazione:

- 1) titolo di studio individuato tra quelli previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato Regioni-Province autonome del 17.04.2019;
- 2) esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali conseguita nei modi e nelle forme previste dall'art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.
- 3) per i cittadini di uno Stato extra-UE con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (circostanza che allo stato attuale non ricorre con alcun Paese), certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

La verifica dei suddetti requisiti, effettuata, come detto, dall'organismo di formazione, non impegna in alcun modo, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, né questa Direzione Generale Territoriale (organismo di supervisione), né la competente Commissione d'esame.

L'ammissione ai corsi di integrazione dell'abilitazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, la cui preventiva verifica compete all'organismo di formazione:

- 1) abilitazione di modulo B posseduta.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (ispettori "*ope legis*"), sono equiparati agli ispettori autorizzati di "modulo B".

I moduli A e B consentono, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di

contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (veicoli leggeri).

Il modulo C consente, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi (veicoli pesanti).

I soggetti erogatori dei corsi, prima dell'avvio dei singoli corsi, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di avvio (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), comunicano alla Regione che li ha accreditati/autorizzati, tramite PEC, le seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso;
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

AGGIORNAMENTO

Con periodicità triennale, nella vigenza della propria attività, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022 come modificato dal D.D. 26.10.2023, al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo.

I termini per la formazione di aggiornamento degli ispettori "*ope legis*" in attività sono i seguenti:

- 31.12.2024 ispettori abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010;
- 31.12.2025 ispettori abilitati o autorizzati tra il 01.01.2011 e il 31.08.2018.

Le successive scadenze sono determinate a partire dalle scadenze sopra richiamate per ciascuno scaglione:

- 31.12.2027;
- 31.12.2028;

e così a seguire, senza che l'eventuale frequenza anticipata alteri la scadenza prevista.

I termini per la formazione di aggiornamento degli ispettori "*ope legis*" non in attività sono i seguenti:

- 3 anni dalla data di iscrizione al RUI.

Gli ispettori "*ope legis*" non in attività che intendono conseguire l'abilitazione di modulo C, devono sempre e comunque frequentare con profitto un corso di aggiornamento:

- prima dell'ammissione all'esame corso di modulo C iniziato dopo il 26.02.2022;

- prima dell'iscrizione al RUI corso di modulo C iniziato prima del 26.02.2022.

Conseguentemente i successivi termini per la formazione di aggiornamento decorrono:

- dalla data dell'esame se il corso di aggiornamento della formazione (obbligatorio) è stato frequentato ai fini dell'ammissione all'esame;
- dalla data dell'iscrizione al RUI se il corso di aggiornamento della formazione (obbligatorio) è stato frequentato ai fini di detta iscrizione.

Per gli ispettori di modulo B o di modulo C (non già "ope legis"), l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data dell'esame di abilitazione.

L'ammissione ai corsi di aggiornamento è subordinata alla verifica, da parte dell'organismo di formazione, del possesso dell'abilitazione (indifferentemente modulo B o modulo C o, nei casi previsti, "ope legis").

Il 50% del monte ore complessivo del corso (15 ore per i corsi di durata 30 ore) può essere erogato in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona.

Le assenze non potranno superare il 10% del monte ore complessivo del corso.

Al termine del corso di aggiornamento, il soggetto erogatore, previa valutazione positiva dell'idoneità del candidato, rilascia un attestato di frequenza con profitto che aggiorna il fascicolo dell'ispettore.

Anche l'avvio dei corsi di formazione di aggiornamento è subordinato alla preventiva comunicazione, tramite PEC, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di avvio (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), alla Regione che li ha accreditati/autorizzati, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso;
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

VIGILANZA

La vigilanza sulla formazione degli ispettori erogata dagli organismi che operano nell'ambito territoriale della DGT del Centro è svolta dagli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

La vigilanza sulla formazione può essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante controlli a campione "in situ", compatibilmente con le risorse umane disponibili e le complessive esigenze di servizio.

Eventuali irregolarità rilevate dovranno essere prontamente segnalate alle rispettive autorità regionali, competenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione, fatti salvi i conseguenti eventuali provvedimenti ai fini della validazione della formazione.

La vigilanza sul corretto operato degli ispettori nell'espletamento dell'attività operativa presso i centri di controllo privati ubicati nell'ambito territoriale della DGT del Centro è svolta dai rispettivi Uffici periferici della Motorizzazione Civile¹.

Le presenti istruzioni operative saranno notificate, a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Centro, per il tramite degli Uffici Periferici coordinati, attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. Gli Uffici periferici interessati dall'espletamento delle predette prove avranno cura di assicurare la disponibilità dei locali per lo svolgimento delle prove degli esami a quiz e delle prove pratiche.

Ad ogni buon fine e per pronto utilizzo, si allegano i fac -simile predisposti dalla scrivente Direzione Generale Territoriale redatti in modo conforme alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Fausto FEDELE

Il Responsabile del Procedimento
d. ssa Lorenza ALICCHIA

¹ DD 16 febbraio 2022, n.40, coordinato con il DD 26 ottobre 2023, n. 414 -art. 19- comma 8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attività di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente Direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni ("Verbale di Ispezione Imprese Autorizzate allo svolgimento delle revisioni" e "Verbale di Ispezione Ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni").



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it